

T E M I

LOGICA DEONTICA

di Alessandro Pizzo

ABSTRACT – La logica deontica, formulata per la prima volta in maniera compiuta nel 1951 da Georg Henrik von Wright, una figura originale nel panorama filosofico del secolo scorso, ha un rapporto stretto con la filosofia analitica. Infatti, viene considerata una logica degli usi normativi del linguaggio. La sua evoluzione, tuttavia, non è affatto pacifica, delineando un percorso di sviluppo del tutto peculiare: da una logica delle modalità enunciative ad una logica della razionalità pratica.

1. CHE COS'È LA LOGICA DEONTICA?
2. UNA LOGICA DEONTICA
3. LA LOGICA DELLE NORME
4. CONCLUSIONI
5. BIBLIOGRAFIA PRIMARIA
6. BIBLIOGRAFIA SECONDARIA

1. CHE COS'È LA LOGICA DEONTICA?

Il filosofo finlandese Georg Henrik von Wright (1916 – 2003) ha compiuto un itinerario intellettuale certamente originale nel panorama della filosofia europea del XX secolo. Infatti, formatosi originariamente presso l'insegnamento della curiosa figura di Eino Kaila ad Helsinki, ha in seguito conseguito il pieno successo culturale presso la cattedra di Ludwig Wittgenstein. La natura di questa collaborazione fu molto intensa se si pensa che alla morte di Wittgenstein nel 1953, von Wright ne fu esecutore testamentario (D'Agostini 2002, p. 40).

Ad Oxford, in stretta relazione con il progetto analitico di Wittgenstein, von Wright ha messo a punto le idee fondamentali per una *analisi del linguaggio normativo*, idee in forza delle quali ha consegnato alla filosofia europea gli *strumenti euristici* grazie ai quale catturare, entro forme logiche *ad hoc*, il comportamento del linguaggio attraverso il quale vengono espresse le norme pratiche. In prima approssimazione, infatti, si può dire che la logica deontica sia un trattamento formale del linguaggio normativo, anche se, a rigore, si deve ammettere come gli studi di von Wright costituiscano una decisa “rinascita” della *logica deontica* in età moderna (Knuuttila 1981, p. 225 e sgg.).

Le basi di questo progetto vengono gettate in due distinte, ma contemporanee, occasioni: *Deontic Logic* (1951) e *An Essay in Modal Logic* (1951). Il primo è un articolo pubblicato sulla rivista “Mind” mentre il secondo titolo è una monografia con una sezione dedicata allo studio di una «analogical modal logic which has acquired for itself the established name Deontic Logic» (1951a, p. 2), una logica dei «deontic concepts of normative discourse» (1951a, p. 1). In realtà, von Wright s'inserisce in un dibattito peculiare all'ambito neoposi-

tivista continentale, avviato nel 1938 dal danese Jørgensen il quale cercò di dare avvio ad una «discussion on the logical character of imperatives» (Jørgensen 1937-8, p. 288). Il rapporto stretto tra interesse neopositivistico per la logica degli imperativi e posteriore interesse analitico per un trattamento logico dei concetti adoperati all'interno del linguaggio normativo necessita di ulteriori commenti. Il filosofo danese si trovava davanti ad un *puzzle* logico che può venir sintetizzato con le seguenti parole (Jørgensen 1937-8, p. 290):

according to a generally accepted definition of logical inference only sentences which are capable of being true or false can function as premises or conclusions in an inference; nevertheless it seems evident that a conclusion in the imperative mood may be drawn from two premises one of which or both of which are in the imperative mood.

Il problema colto dal saggio di Jørgensen risiede nella difficoltà di poter adoperare la classica logica delle proposizioni, notoriamente verofunzionale, per l'analisi di proposizioni normative le quali non sono affatto verofunzionali. A partire da questa premessa, la problematica individuata dall'epistemologo danese si sviluppa ulteriormente sino ad individuare una netta separazione tra la logica delle proposizioni, verofunzionale, e la logica degli imperativi, non verofunzionale. Il fatto che la verofunzionalità sia la cartina di tornasole per la fondatezza razionale pone seri dubbi sulla validità di una logica degli imperativi non verofunzionale. Tuttavia, ammetteva ancora Jørgensen, questa impressione contrasta con un'altra abbastanza comune secondo la quale, al contrario, gli imperativi possiedono una loro logica.

L'estrema complessità della questione in oggetto può ulteriormente venir esplicitata seguendo le parole di Celano (1994, p. 326):

se le relazioni logiche [...] sono da interpretare in termini di valori di verità, e se imperativi, norme e giudizi di valore sono aleticamente adiafori, è impossibile che sussistano relazioni lo-

giche fra imperativi, norme e giudizi di valore (non si danno cioè, argomenti logicamente validi aventi come premesse o conclusioni affermazioni normativo – valutative).

La logica delle proposizionali, via la sua verofunzionalità, consente di formalizzare le proprietà logiche delle proposizioni all'interno di appropriati schemi d'inferenza. Invece, se gli imperativi non sono verofunzionali appare difficile poterne formalizzare le proprietà all'interno di adeguati schemi inferenziali.

La modalità di ricerca seguita da von Wright è molto diversa da quella di Jørgensen, una considerazione formale degli usi del linguaggio pratico in luogo di una considerazione filosofica degli stessi. Non è possibile seguire nel dettaglio lo studio di Jørgensen e le problematiche connesse, le quali affondano le proprie radici nella ben più complessa ed articolata *Is – Ought Question*.

È probabile che la prossimità tra le ricerche di von Wright e l'interesse analitico di Hare abbia spinto quest'ultimo a riprendere in mano la questione di Jørgensen di una logica degli imperativi nel suo *The Language of Morals* (1952). Sul collegamento tra progetto neopositivistico e logica deontico è d'altronde esplicito Celano (1990, p. 166) quando scrive che

è noto che lo sviluppo della filosofia analitica successivo alla sua fase strettamente neopositivistica ha portato all'ampliamento dell'ambito di significanza del discorso, riconoscendo la sensatezza di diverse forme di enunciazione non dichiarativa. L'analisi del discorso prescrittivo costituisce, insieme alla logica deontica, il risultato principale di questo allargamento del campo di indagine.

Se possibile, ancor di più lo è Di Bernardo (1976, p. 169) quando asserisce che «la nascita della logica deontica è caratterizzata da un'implicita accettazione della *Grande Divisione*».

D'altra parte, l'idea di analizzare il linguaggio morale, almeno in ambito analitico e neopo-

sitivistico, prende le mosse da una premessa metodologica consistente nel separare i *fatti* dai *valori*, l'«è» dal «deve», l'«*is*» dall'«*ought*». Secondo l'opinione di Di Bernardo, pertanto, la logica deontica prende le mosse dall'accettazione delle premesse divisionistiche della *Is – Ought Question*, di come consentire cioè una derivazione di *conclusioni normative* da *premesse indicative* senza però incorrere in una fallacia.

In altri termini, von Wright mette a punto una *logica deontica*, ossia una *logica delle modalità normative (di enunciazione linguistica)* (Poli 1982, p. 329). Infatti, la logica deontica può essere considerata «l'insieme di sistemi formali (di calcoli) che assumono ad oggetto il comportamento logico di concetti normativi quali obbligo, divieto, permesso, facoltà, diritto, pretesa» (Mazzarese 1989, p. 3). Dello stesso tenore appaiono le parole di Hilpinen e Føllesdal (1971, p. 1):

deontic logic can be defined as the study of those sentences in which only logical words and normative expressions occur *essentially* (...) these expressions may be termed *deontic words*, and sentences involving them *deontic sentences*.

Per Ziemba (1976, p. 360) la logica deontica è «every deductive system containing propositional formulae in which the following constants make their appearance: 'it is obligatory that', 'it ought to be that', 'it is forbidden that', 'it is permitted that'». A questi pareri vanno aggiunte le parole di von Wright (1951b, p. 1):

There are the deontic modes or modes of obligation. These are concepts such as the obligatory (that which we ought to do), the permitted (that which we allowed to do), and the forbidden (that which we must not do) (...) the deontic modes hardly at all been treated by logicians. In the present paper an elementary formal logic of the deontic modalities will be outlined.

Secondo il filosofo finlandese, pertanto, esistono delle *modalità deontiche* nel discorso umano attraverso le quali il linguaggio esprime precise funzioni normative. In modo parti-

colare, tali modalità vengono considerate dei modi d'enunciazione in forza dei quali il linguaggio assume significati normativi, esplicando di conseguenza altrettante funzioni deontiche. Per von Wright tali *modi* dell'enunciazione esprimono determinati *concetti normativi*: (1) *obbligo*; (2) *permesso*; e, (3) *vietato*. Questi stessi possono così venir catturati entro forme logiche apposite, dando luogo ad una vera e propria *logica dei concetti normativi*, una logica cioè che renda conto delle proprietà fondamentali di questi stessi concetti ogniqualvolta vengano adoperati linguisticamente. Sulla base di queste riflessioni, egli formula un primo trattamento formale dei concetti normativi.

Da questo tronco comune, si dividono però due ramificazioni principali di natura reciprocamente eterogenea: (1) la logica deontica von wrightiana, legata strettamente alle specifiche opzioni teoriche del suo fondatore; e, (2) la logica deontica *standard*, volta invece ad emendare il lessico formale del ramo (1) al fine di rendere più agevole l'intera disciplina rispetto ai vari compiti filosofici ai quali viene chiamata.

Per mere ragioni espositive, nella presente occasione ci limiteremo, per mere esigenze espositive, al ramo (1) non senza tener conto, ove possibile, del parallelo sviluppo del ramo (2). D'altra parte, tanto il primo quanto il secondo ramo sono diverse declinazioni del medesimo albero: la logica deontica.

2. UNA LOGICA DEONTICA

Georg Henrik von Wright individua il funzionamento normativo del linguaggio in alcune specifiche modalità d'enunciazione normativa del linguaggio (*obbligatorio*; *vietato*; *permesso*), in tutto assimilate alle classiche modalità (*possibilità*; *necessità*; *impossibilità*; *contingenza*) e che, di conseguenza, possono venir analizzate in termini formali. Tale pro-

getto mette capo all'idea originaria di *logica deontica*, o di logica delle *modalità deontiche*. Questo significa che «The deontic modalities are about the mode or way in which we are permitted or not perform an act. They are used in phrases such as “it is obligatory to ...”, “it is permitted to ...”, or “it is forbidden to ...”» (von Wright 1951a, p. 36). Stando così le cose, si deve riconoscere che esiste un legame stretto tra il trattamento logico delle modalità aletiche, la cosiddetta *logica modale*, e il trattamento logico delle modalità deontiche, la cosiddetta *logica deontica*. In merito, per mere ragioni di completezza, non ulteriormente sviluppabili in questa sede, si tengano in debito conto le seguenti parole: «rispetto alla logica modale possiamo distinguere quattro approcci di logica deontica: il primo indipendente dalla logica modale, il secondo analogo alla logica modale, il terzo come parte della logica modale, ed infine il quarto come modificazione o estensione della logica modale» (Grana 1990, p. 15). Si tratterebbe, pertanto, di un rapporto di similarità, certo non di uguaglianza, tra le due differenti logiche. In effetti, una delle questioni più ardue per la *logica deontica* consiste nella formulazione di un adeguato *valore di verità* da attribuire alle formule deontiche. In altri termini, in tanto la logica modale assume i valori di vero e/o di falso, è cioè una *logica verofunzionale* in quanto la logica deontica non assume i valori di vero e/o di falso, non è cioè una logica verofunzionale in senso stretto. Tale questione descrive in maniera sintetica la problematicità stessa e l'estremo fascino della logica deontica. Tracciando, infatti, un breve bilancio del suo progetto, von Wright (1957, p. vii) afferma:

Deontic logic gets part of its philosophical significance from the fact that norms and valuations, though removed from the realm of truth, yet are subject to logical law. This shows that logic so to speak, has a wider reach than truth.

Sembra, pertanto, di poter affermare come von Wright pensi ad un'estensione della logica proposizionale al fine di coprire anche le proprietà (non verofunzionali) dei concetti normativi. Tale estensione, che amplia in maniera significativa la sintassi e la semantica della logica delle proposizioni, è la *logica deontica* delineata nel 1951 quando, cioè, von Wright pubblica su *Mind* l'articolo *Deontic Logic*. Egli viene considerato il fondatore effettivo della disciplina, nonostante sia comunque possibile cogliere tendenze e ricerche contemporanee affini ma di segno differente. Lo stesso von Wright (1999, p. 27) sostiene infatti che:

In 1951 my paper "Deontic Logic" was published in *Mind*. A year later Oskar Becker's *Untersuchungen über den Modalkalkül* appeared – and after yet year Jerzy Kalinowski's essay "Theorie des propositions normatives" was published in Poland in *Studia Logica*. With these three independent publications from the early 1950s – one in English, one in German, and one in French – the new logical discipline, henceforth commonly known under the name "Deontic Logic", can be said to have established itself on the academic stage

Dunque, pur essendo von Wright il fondatore della logica deontica, si deve osservare al tempo stesso come siano stati formulati progetti deontici di natura analoga a quello von wrightiano, come quelli di Becker (1952) e Kalinowski (1953).

La logica deontica di von Wright poggia direttamente sull'individuazione di un insieme di nozioni utili per analizzare il comportamento logico del linguaggio normativo. Queste ultime sono le seguenti:

- *Obbligatorio* (p.e. "è obbligatorio che: p ");
- *Permesso* (p.e. "è permesso che: p ");
- *Vietato* (p.e. "è vietato che: p ");
- *Facoltativo* (p.e. "è facoltativo che: p ").

Mettendo a fuoco le proprietà formali di tali concetti, il filosofo finlandese esplicita tutte le *funzioni* del linguaggio all'interno del quale trovano espressione i *concetti normativi*. A questo punto, von Wright li formalizza simbolicamente come *operatori* da premettere a *predicati proposizionali*:

- 1) O;
- 2) P;
- 3) V;
- 4) F.

Tali forme logiche producono delle espressioni linguistiche normative le quali vengono formate aggiungendo un *predicato* (proposizionale) a tali operatori: ogni operatore regge una (sola) variabile stante per una proposizione indicante un *atto generico* (p.e. la variabile proposizionale 'p' sta per una proposizione del seguente tipo: "chiudere la finestra"; oppure: "pagare le tasse"; etc.):

- a) Op ;
- b) Pp ;
- c) Vp ;
- d) Fp .

Se il significato degli operatori resta lo stesso, cambia il significato delle variabili proposizionali, e, di conseguenza, il significato complessivo delle formule complete (p.e. la formula ' Op ' significa: "È obbligatorio: chiudere la finestra").

Premettere una costante proposizionale, nella fattispecie un operatore deontico, ad una sola variabile proposizionale fa sì che si consideri complessivamente la logica deontica di von Wright una logica *monadica*, il che rende poco dinamica l'articolazione interna della stessa.

Stabiliti dunque gli elementi minimi del linguaggio logico che s'intende mettere a punto, von Wright individua le *proprietà formali* di base della propria logica deontica. Egli considera primitivo l'operatore 'P' in luogo di 'O'. Considerando 'permesso' come operatore primitivo, è possibile, sulla base delle leggi della logica proposizionale, derivare tutti gli altri operatori deontici (*interdefinibilità*). Infatti,

- 1) Pp [leggi: *è permesso che: p*];
- 2) $\sim Pp = \forall p$ [leggi: *non è permesso che: p* equivale a: *è vietato che: p*];
- 3) $\sim P\sim p = \forall \sim p = Op$ [leggi: *non è permesso che: non p* equivale a: *è vietato che: non p*; che, a sua volta, equivale a: *è obbligatorio che: p*].

Sostanzialmente, si può affermare che von Wright riduca i concetti imperativi a tre soltanto: (a) *permesso*; (b) *vietato*; e, (c) *obbligatorio*. Lo schema delle interdefinizioni è il seguente:

Interdefinibilità			
Permesso	Vietato	Obbligatorio	Facoltativo
Pp	$(\sim)Pp$	$\forall(\sim)p$	$P(p \wedge \sim p)$

Il suddetto schema descrive le relazioni reciproche tra i concetti imperativi. Detto altrimenti, se questi ultimi intrattengono tra loro specifiche relazioni, allora sussistono tra loro specifiche *proprietà* le quali possono essere espresse logicamente. Queste stesse consentono di costruire un *quadrato di opposizione* che renda conto schematicamente delle proprietà logiche in questione:

$$\begin{array}{ll}
 (1) Op & (2) O\sim p \\
 (3) \sim O\sim p & (4) \sim Op
 \end{array}$$

Tali proprietà, espresse in forma esplicita, sono le seguenti:

[R1] Due enunciati che abbiano rispettivamente la forma (1) e (2) sono *contrari*: non è logicamente possibile che sia obbligatorio che p e, al tempo stesso, obbligatorio che $\sim p$; ma è logicamente possibile che non sia né obbligatorio che p , né obbligatorio che $\sim p$;

[R2] Due enunciati che abbiano rispettivamente la forma (1) e (4) sono *contraddittori*: non è logicamente possibile che sia obbligatorio che p e, al tempo stesso, non obbligatorio che p , né è logicamente possibile che non sia né obbligatorio che p , né non obbligatorio che p . Lo stesso vale relativamente a coppie di enunciati che abbiano rispettivamente la forma (2) e (3);

[R3] Due enunciati che abbiano, rispettivamente, la forma (3) e (4) sono *subcontrari*: è logicamente possibile che non sia obbligatorio che $\sim p$ e, allo stesso tempo, non sia obbligatorio che p ; ma non è logicamente possibile che non sia né non obbligatorio che $\sim p$, né non obbligatorio che p ;

[R4] Un enunciato che abbia la forma (1) implica logicamente un enunciato della forma (3) (ma non vale l'inverso): se è obbligatorio che p , allora non è obbligatorio che $\sim p$. Lo stesso dicasi di enunciati che abbiano, rispettivamente, la forma (2) e (4).

Sulla base di tali proprietà, von Wright enuncia gli assiomi del sistema deontico:

A0. tutte le tautologie del calcolo proposizionale;

A1. $Op \equiv \sim P \sim p$;

A2. $Pp \vee P \sim p$;

A3. $P(p \vee q) \equiv Pp \vee Pq$;

A4. $p \equiv q / Pp \equiv Pq$.

L'assioma A0 indica chiaramente come la logica deontica sia un'estensione della logica proposizionale le cui tautologie valgono anche in logica deontica. Invece, l'assioma A1 stabilisce l'interdefinibilità dell'obbligo nei termini della negazione del permesso di non fare. Ancora, l'assioma A2 stabilisce la disgiunzione tra due possibilità contraddittorie: permesso – p e permesso – non p . Mentre l'assioma A3 esprime il principio della distribuzione deontica: il permesso che p – o – q equivale alla disgiunzione seguente: permesso che: p – o – permesso che: non p . Invece, l'assioma A4 afferma che se p equivale a q , allora equivalgono anche permesso che: p e permesso che: q .

Bisogna comunque osservare che gli assiomi in questione sono frutto di una rielaborazione delle idee originali di von Wright, indicativi della specifica modalità assunta dalla logica deontica *standard* rispetto alla proposta originale del filosofo finlandese. Infatti, mentre von Wright considera primitivo il concetto di 'permesso', tutte le versioni, e presentazioni, po-

steriori, variamente considerate diverse formulazioni della stessa logica deontica *standard*, hanno considerato primitivo il concetto di ‘obbligatorio’.

Gli stessi assiomi possono, infatti, essere riformulati nella maniera seguente:

DL. 1. $Pp \equiv_{DF} \sim O\sim p$;

DL. 2. $(Pp \vee P\sim p)$;

DL. 3. $(P(p \vee q) \equiv (Pp \vee Pq))$;

DL. 4. non sono valide le seguenti formule: $O(p \vee \sim p)$ e $\sim P(p \wedge \sim p)$;

DL. 5. se p e q sono logicamente equivalenti, allora Pp e Pq sono logicamente equivalenti.

L’assioma (DL. 2) è il cd. *principio di permissione*, alla base della costruzione von wrightiana, che esprime l’impossibilità che sia p che non- p siano vietati.

L’assioma (DL. 3) è il cd. *principio della distribuzione deontica*, in virtù del quale l’operatore deontico si applica singolarmente a tutti gli argomenti della sua predicazione. Cioè, $P(p \vee q)$ è logicamente equivalente a $Pp \vee Pq$.

L’assioma (DL. 4) è il cd. *principio di contingenza deontica* secondo il quale le formule indicate sono contingenti dato che non sono deduttivamente derivabili entro la base assiomatica (questa costituisce un’aggiunta rispetto all’originario sistema di von Wright).

L’assioma (DL. 5) è la cd. *regola di estensionalità*, ed esprime la possibilità di sostituzione di equivalenti materiali.

La base assiomatica della logica deontica, congiunta ad un apparato lessicale consolidato, la logica delle proposizioni, ha esercitato una profonda influenza non solo sulla filosofia

contemporanea in generale, ma anche su specifiche branche filosofiche (Grana 1990, p. 57). Infatti, la possibilità di utilizzare la logica deontica per render conto, in termini logico – formali, della razionalità del linguaggio normativo ha interessato la filosofia politica, la filosofia morale, la filosofia del diritto, l’etica. Improvvisamente, però, l’idillio appare cessato, presumibilmente per via del sorgere di innumerevoli *paradossi* i quali, in fin dei conti, pongono in essere una seria ipoteca sulla *razionalità* della logica deontica stessa. Infatti, «the discovery of certain counterintuitive results or ‘paradoxes’ in deontic logic has aroused much discussion and promoted the development of the subject» (von Wright 1968, p. 148). Si potrebbe così anche sostenere come la logica deontica sia non ancora sistemizzata completamente oppure mancante di fondamenta logiche e filosofiche (Carcattera 1969, p. 612 e Sartor 1996, p. 87). In altri termini, sembra proprio che il linguaggio logico adottato mostri dei limiti precisi i quali, in ultima istanza, mettono capo alle famose, e controverse, derivazioni contro-intuitive, altrimenti dette *paradossi deontici*, derivazioni, cioè, «not only surprising, but unpalatable» (Lemmon – Nowell Smith 1960, p. 290), non equivalenti, però, ai consueti paradossi semantici (Al – Hibri Cox 1978, p. 2 e Conte 1974, p. 489).

3. LA LOGICA DELLE NORME

Pur constatando il sorgere di innumerevoli, e preoccupanti, formulazioni paradossali entro i sistemi *standard* di logica deontica, resta forte l’impressione che essa comunque svolga un ruolo importante nel render conto perlomeno della *razionalità* generale del *linguaggio normativo* (funzione *praxeologica*). In altre parole, nonostante i problemi formali di cui è affetta, la logica deontica appare ancora capace di render conto della *razionalità* delle nor-

me (Artosi 2000, p. 7). La logica deontica, infatti, può essere considerata una «teoria formale delle norme» (Capozzi 1992, p. 50). Queste riflessioni tengono in effetti conto di uno sviluppo storico della disciplina la quale sembra essere approdata ad una riflessione sulle condizioni di possibilità della *razionalità normativa (praxeologia)*. Nelle parole di Cremaschi (2005, p. 240):

la logica deontica è rilevante per il ragionamento pratico, ma solo se vi facciamo rientrare sia la logica dei dover – essere sia la logica dei dover – fare.

Pertanto, si delinea un preciso percorso evolutivo: von Wright passa dalla *logica delle modalità deontiche* alla *logica delle norme*. Nelle parole di Faralli (2006, p. 407):

lo studioso finlandese [von Wright] considera le norme non più come entità assolute, ma come componenti di un *corpus* di norme emanate da una autorità razionale. Di conseguenza, la logica delle norme non viene più concepita come una logica in senso stretto, ma come l'espressione di una concezione, o meglio di un ideale, di razionalità normativa.

La prospettiva deontica di von Wright è mutata nel corso del tempo, passando da un'iniziale logica proposizionale delle modalità deontiche ad una definitiva logica, *in senso lato*, delle *condizioni di possibilità della razionalità normativa* (Pizzo 2007b).

In altri termini, «la logica deontica [...] acquista parte della sua significatività filosofica dal fatto che le norme e le valutazioni, sebbene rimosse dal regno della verità, sono tuttavia soggette alle leggi della logica» (von Wright 1983, p. 8). Ma nella stessa occasione egli aveva precisato come: «per me la logica deontica è sempre stata filosoficamente “problematica”» (von Wright 1983, p. 5). La natura problematica, rimasta irrisolta sullo sfondo di tutte le varie proposte nel corso di mezzo secolo, ha sicuramente indotto il suo stesso fondatore a mutare prospettiva generale, considerando non più il trattamento logico in senso stretto dei concetti normativi, ma la *consistenza* razionale della legislazione umana, etica o giuri-

dica. Considerando pertanto la volontà umana emanatrice dei contenuti normativi per la *razionalità pratica*, la logica deontica può essere considerata uno studio della *razionalità legislatrice* delle azioni prescritte (Pizzo 2009).

Infatti, afferma von Wright (1983, p. 16):

Se un legislatore proibisce qualcosa o lo rende obbligatorio, dovrà fare i conti con la possibilità che la norma non sia sempre osservata. Ma si può dire che egli normalmente voglia o desideri che ciò che egli ha ordinato deve senza eccezione essere. Egli vuole che le norme siano soddisfatte. Se, per una ragione o per l'altra, fosse *impossibile* che gli stati obbligatori sussistessero sempre (nella storia della norma), potremmo dire che il suo desiderio (volontà) non è razionale dal momento che *non può* essere adempiuto. L'irrazionalità sarebbe particolarmente manifesta, se uno stato obbligatorio non potesse mai sussistere e di conseguenza uno stato proibito dovesse sempre sussistere. Questo sarebbe il caso, per esempio, se il legislatore avesse ordinato una contraddizione: che sia $p \& \sim p$. Se un legislatore avesse reso obbligatori due stati mutuamente contraddittori, allora uno dei due obblighi può essere soddisfatto, ma soltanto a spese dell'altro che necessariamente resterà non soddisfatto. Se uno dei due stati sussiste alcune volte e l'altro stato altre volte, né l'uno né l'altro obbligo viene soddisfatto. Dal momento che è impossibile che entrambi siano soddisfatti, sicuramente è stato irrazionale, insensato, da parte del legislatore emanare entrambe le norme

Von Wright utilizza la metafora del *legislatore* quale *fonte* di norme. Condizione affinché le norme siano soddisfatte è che esse siano *possibili* poiché un legislatore non può richiedere comportamenti assurdi o impossibili. Se esistesse un tal legislatore, a meno che non sia volutamente tirannico, non si potrebbe dire che sia razionale (a meno che egli non voglia deliberatamente emanare norme irrazionali, nel qual caso la considerazione da fare dovrebbe essere un'altra).

Pertanto, l'irrazionalità sarebbe manifesta se il legislatore pretendesse che sia realizzato uno stato obbligatorio, il quale non potrebbe essere realizzato, e che uno stato proibito dovesse essere realizzato. In altri termini, la volontà legislatrice sarebbe irrazionale se ordinasse una *contraddizione*: che si realizzino *nello stesso tempo* p e la sua negazione $\sim p$. Infatti, di due azioni contraddittorie solo una può essere realizzata, e a scapito dell'altra che non sarà realizzata.

Nel caso dei *permessi*, invece, per von Wright (1983, p. 17) vale quanto segue:

Normalmente, uno stato di cose permesso non è anche obbligatorio, ma il suo stato contraddittorio è pure permesso. Un legislatore può forse sperare o desiderare che i suoi sudditi non si avvalgano mai di un permesso che egli ha concesso, cioè può sperare che uno stato di cose permesso non sussista mai [...] Ma se fosse del tutto impossibile che questo stato sussistesse, il fatto che fosse stato permesso, sarebbe soltanto uno «scherzo». Sarebbe un «permesso-burla». È perciò una richiesta del tutto ragionevole e razionale – da parte dei soggetti normativi se non da parte dell'autorità normativa – che stati di cose permessi possano qualche volta sussistere. Se uno stato e il suo contraddittorio sono entrambi permessi, essi non possono entrambi sussistere *sempre* – e tuttavia non c'è alcunché di irrazionale circa il fatto che sia permesso che entrambi sussistano

Dunque, messo da parte il progetto iniziale di una logica delle modalità deontiche, von Wright ha trasformato la sua idea di partenza in una considerazione teorica in grado di render conto delle proprietà razionali del linguaggio etico (Pizzo 2007a).

Questo esito, con buona probabilità, tiene conto anche dell'indirizzo generale assunto in contemporanea dalla cosiddetta *Standard Deontic Logic* (Hansson 1969, p. 383), caratterizzata in modo particolare da una sorta di messa tra parentesi della sua natura modale (Powers 1967, p. 381 e sgg.) e diretta all'utilizzo di modelli altamente formali per il trattamento dell'orizzonte semantico delle formule deontiche (p.e. si recupera l'idea di una “semantica dei mondi possibili” oppure si prendono in considerazione modelli formali di natura diversa, come quelli “paraconsistente” oppure “difettibile”).

4. CONCLUSIONI

La logica deontica ha costituito per molto tempo una sorta di proseguimento, in sede formale, dell'interesse analitico volto alla messa in luce degli usi e delle funzioni dei vari linguaggi umani. In modo particolare, è stata una logica dei modi normativi di enunciazione del linguaggio pratico.

La stessa, tuttavia, ha subito nel corso del tempo vari rimaneggiamenti soprattutto per via della scoperta di suoi precisi limiti culminanti in derivazioni paradossali (von Wright 1981, p. 415), rivelandosi anche come una «fonte insidiosa e inesauribile di paradossi» (Artosi 2000, p. 69).

Così, la logica deontica, almeno nella versione von wrightiana, è mutata da un'iniziale considerazione formale, relativa agli usi normativi del linguaggio, ad una considerazione finale metaetica, relativa alle *proprietà razionali* che il linguaggio pratico deve possedere per esplicitare al meglio le proprie funzioni normative.

L'impostazione del secondo indirizzo generale di logica deontica invece ha imboccato sentieri altrettanto interessanti diretti verso l'implementazione informatica dei modelli teorici, il cosiddetto campo dell'*informatica giuridica*. In altre parole, la logica deontica apre alla possibilità di valersi degli strumenti formali, elaborati in logica deontica, per produrre programmi informatici che riproducano il ragionamento normativo per come viene in genere mandato ad effetto da parte di agenti umani (Pizzo 2010). Detto altrimenti, l'informatica giuridica simula il ragionamento normativo umano, consentendo, dal presente punto di vista, anche di osservare la logica deontica per così dire "dall'esterno". In questo modo, infatti, diventa possibile scorgerne meglio i limiti formali.

5. BIBLIOGRAFIA PRIMARIA

Becker O. (1952), *Untersuchungen über den Modalkalkül*. Meisenheim, am Glan, A-Hain.

Feldman F. (1990), "A Simpler Solution to the Paradoxes of Deontic Logic", *Philosophical Perspective*, 4, pp. 309-341.

- Føllesdal D., Hilpinen R. (1971), “Deontic Logic: An Introduction”, in Hilpinen R. (a cura di), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht – Holland, pp. 1-35.
- Kalinowski J. (1953), “Théorie des propositions normatives”, *Studia Logica*, 1, pp. 147-182.
- Nowell Smith P. H., Lemmon E. J. (1960), “Escapism: The Logical Basis of Ethics”, *Mind*, 69, pp. 289-300.
- von Wright G. H. (1968), “An Essay in Deontic Logic and General Theory of Action”, *Acta Philosophica Fennica*, 21.
- von Wright G. H. (1951a), *An Essay in Modal Logic*, North – Holland, Amsterdam.
- von Wright G. H. (1951b), Deontic Logic, *Mind*, 237, 1951, pp. 1-15.
- von Wright G. H. (1999), “Deontic Logic: a Personal View”, *Ratio Juris*, 1, pp. 26-38.
- von Wright G. H. (1957), *Logical Studies*, Routledge & Kegan Paul, London.
- von Wright G. H. (1983), “Norme, verità e logica”, *Informatica e diritto*, 3, pp. 5-87.
- von Wright G. H. (1980), “Problems and Prospects of Deontic Logic”, in Agazzi E. (1980), *Modern Logic. A Survey*, Reidel, Dordrecht, pp. 399-423.

6. BIBLIOGRAFIA SECONDARIA

- Artosi A. (2000), *Il paradosso di Chisholm. Un'indagine sulla logica del pensiero normativo*, Clueb, Bologna.
- Capozzi G. (1992), *Filosofia, scienza e «praxis» del diritto*, Jovene, Napoli.
- Carcattera G. (1969), *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*, Giuffré, Milano.

- Castañeda H. N. (1981), “The Paradoxes of Deontic Logic: The Simplest Solution to All of Them in One Fell Swoop”, in R. Hilpinen (eds.), *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht, pp. 37-85.
- Celano B. (1990), “Per un’analisi del discorso dichiarativo”, *Teoria*, 1, pp. 165-181.
- Celano B. (1994), *Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla Legge di Hume*, Giappichelli, Torino.
- Conte A. G. (1974), “Ricerca d’un paradosso deontico. Materiali per una semantica del linguaggio normativo”, *Rivista internazionale di Filosofia del Diritto*, 51, pp. 481-511.
- Cremschi S. (2005), *L’etica del Novecento. Dopo Nietzsche*, Carocci, Roma.
- D’Agostini F. (2002), “Che cos’è la filosofia analitica?”, in D’Agostini F., Vassallo N. (2002), *Storia della filosofia analitica*, Einaudi, Torino, pp. 3-76.
- Di Bernardo G. (1976), “Is – Ought question e logica deontica”, in U. Scarpelli (1976), *La logica e il dover essere*, “Rivista di filosofia”, pp. 169-180.
- Faralli C. (2006), *Dagli anni settanta all’inizio del XXI secolo*, Parte seconda, a: G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna, pp. 351-423.
- Grana N. (1990), *Logica deontica paraconsistente*, Liguori, Napoli.
- Hansson B. (1969), “An Analysis of Some Deontic Logics”, *Noûs*, pp. 373-398.
- Hare R. M. (1952), *The Language of Morals*, Clarendon Press, Oxford.
- Hibri Cox A. A. (1978), *Deontic Logic. A Comprehensive Appraisal and a New Proposal*, University Press of America, Washington.
- Jørgensen J. (1937-8), “Imperatives and Logic”, *Erkenntnis*, 7, pp. 288-296.
- Knuuttila S. (1981), “The Emergence of Deontic Logic in the Fourteenth Century”, in Hilpinen R., *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht, pp. 225-247.

- Mazzarese T. (1984), “Antinomie, paradossi, logica deontica”, *Rivista internazionale di Filosofia del Diritto*, 61, pp. 419-464.
- Mazzarese T. (1989), *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Cedam, Padova.
- Pizzo A. (2007a), “Che cos’è la logica deontica?”, in *L’inattuale*, (disponibile on-line al seguente indirizzo web: http://www.inattuale.net/articoli_pdf/logica_deontica.pdf; http://www.filosofico.net/inattuale/logica_deontica.htm).
- Pizzo A. (2007b), “Pensiero pratico e logica deontica: assenza o presenza di razionalità?”, *www.filosofia.it*, pp. 1-31 (disponibile on-line al seguente indirizzo web: <http://www.filosofia.it/pagine/pdf/07%20Pensiero%20pratico%20e%20logica%20deontica.pdf>).
- Pizzo A. (2009), “Deontic Paradoxes and Moral Theory”, *Dialegethai. Rivista telematica di filosofia*, anno 11 (disponibile on-line al seguente indirizzo web: <http://mondodomani.org/dialegethai/ap16.htm>).
- Pizzo A. (2010), *Logica del linguaggio normativo. Saggi su logica deontica ed informatica giuridica*, Aracne, Roma.
- Poli R. (1982), “La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (I)”, *Verifiche*, 3, pp. 329-362.
- Powers L. (1967), “Some Deontic Logics”, *Noûs*, 4, pp. 381-400.
- Sartor G. (1996), *Informatica giuridica. Un’introduzione*, Giuffrè, Milano.
- Ziemia Z. (1976), “Deontic Logic”. Appendice a: Ziemiński Z., *Practical Logic*, PWN – Polish Scientific Publishers, Warszawa – Dordrecht, pp. 360-430.

Aphex.it è un periodico elettronico, registrazione n/ ISSN 2036-9972. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.aphex.it

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Aphex.it, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.aphex.it". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.aphex.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.aphex.it dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo (redazione@aphex.it), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.

In caso di citazione su materiale cartaceo è possibile citare il materiale pubblicato su Aphex.it come una rivista cartacea, indicando il numero in cui è stato pubblicato l'articolo e l'anno di pubblicazione riportato anche nell'intestazione del pdf. Esempio: Autore, *Titolo*, <<www.aphex.it>>, 1 (2010).
